INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 12

Disposizioni in materia contabile

Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 4.

Versione in vigore dal 20 agosto 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	II — Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-12-disposizioni-in-materia-contabile/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it